



CONSIGLIO DI STATO

**TRE SENTENZE
CHE RISCRIVONO
LE REGOLE
SUI RIFIUTI**

Pagina 10

Il fatto

Rifiuti, tre sentenze "chiave"

Il Consiglio di Stato ridefinisce interesse, prossimità e pianificazione accogliendo i ricorsi di Rida Ribadita in modo particolare l'importanza della distinzione tra impianti di TM e TMB

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

■ Tre decisioni del Consiglio di Stato, destinate a fare scuola, stanno ridisegnando in profondità il quadro giuridico e operativo della gestione dei rifiuti nel Lazio. Al centro delle pronunce c'è il lungo contenzioso che vede coinvolta **Rida Ambiente**, gestore dell'impianto di trattamento biologico-meccanico di Aprilia, ma gli effetti delle sentenze vanno ben oltre il singolo caso e toccano nodi strutturali del sistema regionale: i rapporti tra Ambiti territoriali ottimali, il ruolo degli impianti di mero trattamento meccanico, il significato concreto dei principi di prossimità e autosufficienza.

L'interesse degli operatori non è astratto

Il primo punto chiarito con forza dai giudici riguarda l'interesse a ricorrere degli operatori economici del settore. Le precedenti decisioni del Tar avevano liquidato i ricorsi come inammissibili, sostenendo che un gestore non potesse contestare autorizzazioni rilasciate a impianti situati in un ATO diverso dal proprio. Una lettura formalistica che il Consiglio di Stato ha smentito.

Secondo i giudici, un operatore ha un interesse concreto e attuale quando dimostra che l'eventuale illegittimità di un impianto concorrente può tradursi in effetti economici diretti, come l'aumento dei flussi di rifiuti conferiti e quindi dei ricavi. Questo vale a maggior ragione in una regione caratterizzata da gravi

squilibri impiantistici, con l'ATO di Roma strutturalmente deficitario e costretto da anni a esportare rifiuti verso territori limitrofi. In questo contesto, il mercato non è un'astrazione: è un sistema reale di flussi, conferimenti e scelte obbligate.

Prossimità e autosufficienza non sono dogmi

Il secondo passaggio chiave delle sentenze riguarda il rapporto tra prossimità e idoneità degli impianti. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di prossimità, spesso invocato come una sorta di barriera invalicabile, non può essere applicato in modo automatico e indipendente dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

La logica è semplice ma disruptiva: i rifiuti devono essere trattati nell'impianto più vicino, ma solo se quell'impianto è realmente idoneo. Se non lo è, perché privo delle necessarie sezioni di trattamento biologico o non conforme alle migliori tecniche disponibili, la prossimità cede il passo alla necessità di garantire un trattamento corretto, anche rivolgendosi a impianti situati in ATO diversi. In questo modo, il principio ambientale torna a essere sostanza e non slogan, evitando che la vicinanza geografica diventi un alibi per soluzioni tecnicamente inadeguate.

La distinzione tra TM e TMB torna centrale

Le sentenze riportano inoltre al centro una distinzione che negli ultimi anni era stata progressivamente sfumata: quella tra impianti di mero trattamento mec-

canico e impianti dotati di trattamento biologico. Equiparare le due tipologie, soprattutto nel trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, significa ignorare le differenze tecnologiche e ambientali che le separano.

Secondo il Consiglio di Stato, contestare l'idoneità di un impianto privo di stabilizzazione biologica non è un esercizio teorico, ma una questione concreta, capace di incidere sui flussi di rifiuti e sull'intero equilibrio del sistema. Se un impianto non è idoneo, non può essere considerato un anello equivalente della catena, a prescindere dalle esigenze contingenti del territorio.

Il caso degli "impianti minimi"

Il terzo filone affrontato dai giudici riguarda la pianificazione regionale e, in particolare, la delibera con cui la Regione Lazio aveva individuato gli "impianti minimi" del ciclo dei rifiuti. Anche in questo caso, il Consiglio di Stato ha corretto l'impostazione del Tar, affermando che la delibera regionale doveva considerarsi automaticamente caduca una volta venuto meno il suo presupposto normativo.



Peso: 1-1%, 10-47%



Non si tratta di un tecnicismo. La decisione riafferma un principio fondamentale del diritto amministrativo: un atto che trae la propria legittimazione da un altro atto annullato non può continuare a produrre effetti. È un richiamo alla coerenza dell'azione amministrativa e alla necessità che la pianificazione non si regga su basi fragili o superate.

Un segnale politico e amministrativo

Nel loro insieme, queste tre sentenze rappresentano molto più di una vittoria processuale. Sono un segnale forte alla Regione e agli enti competenti: la gestione

dei rifiuti non può essere governata con forzature interpretative o con soluzioni emergenziali travestite da sistema. Serve una pianificazione fondata su impianti realmente idonei, su regole chiare e su una concorrenza leale tra operatori.

Per territori come la provincia di Latina, spesso chiamati a farsi carico delle inefficienze altrui, le decisioni del Consiglio di Stato aprono uno spazio nuovo di chiarezza. Per il Lazio nel suo complesso, indicano una strada chiara da seguire nella regolamentazione del settore. ●

**DALLE AUTORIZZAZIONI
AGLI "IMPIANTI MINIMI",
PASSANDO PER IL RUOLO
DEGLI ATO: I CONTENUTI
DELLE SENTENZE**

**I GIUDICI RIMETTONO
AL CENTRO L'IDONEITÀ
TECNICA
E LA CONCORRENZA REALE
NEL SETTORE RIFIUTI**

L'interno dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di Rida Ambiente



Peso: 1-1%, 10-47%